

**Comune di Losine
Brescia**



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO



Comune di **LOSINE**
Provincia di **Brescia**

CAPO I

GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

Il servizio dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base ai vigenti decreti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune. Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento.

CAPO II

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre per l'utilizzo non domestico (a scopo agricolo o altro), la concessione sarà facoltativa;

Sono quindi istituite due categorie di concessione:

1° categoria - concessioni ordinarie per uso potabile;

2° categoria - concessioni speciali (descritte nel CAPO IV del suddetto regolamento).

CONCESSIONI ORDINARIE PER USO POTABILE

Art. 1

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari dei fabbricati, in via eccezionale anche agli inquilini i quali però dovranno presentare all'atto della richiesta, l'autorizzazione e la garanzia del proprietario.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù dell'acquedotto.

Art. 2

Le domande di concessione dovranno essere stese su apposito modulo nel quale dovrà risultare la qualifica del richiedente, l'uso a cui l'acqua dovrà servire, la via, il numero e il proprietario dell'immobile.

Ove il richiedente non sia il proprietario dell'immobile, dovrà essere aggiunta la dichiarazione di consenso firmata dal proprietario stesso.



Comune di **LOSINE**
Provincia di **Brescia**

Art. 3

E' riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

L'utente non può cedere ad altri nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa, può solo il proprietario distribuirla ai propri inquilini.

Art. 4

L'acqua sarà distribuita continuativamente, il Comune però si riserva, per ragioni di ordine tecnico, di diminuirne la pressione o di effettuare la sospensione nelle ore notturne.

In caso di interruzione prevedibile, il Comune provvederà ad avvertire gli utenti a mezzo di pubblico avviso.

Ne in questo caso, ne in quello di interruzione per rotture o guasti, gli utenti potranno reclamare indennità o riduzioni di pagamento.

CAPO III

PRESE D'ACQUA

Art. 5

Ogni utente dovrà avere una presa separata da quelle degli altri utenti.

Quando una proprietà venga ad essere frazionata, si potrà (su richiesta) separare anche la condotta di distribuzione con allacciamenti distinti separati partendo dalla tubazione principale.

Nel caso di presa per più proprietari o affittuari, risponderà un unico proprietario o affittuario (titolare della richiesta) come se la concessione fosse unica;

E' sempre fatta salva la facoltà per i singoli proprietari di richiedere contatori separati e per ogni nuovo contatore si dovranno sostenere le spese come per una nuova concessione.

Art. 6

Le opere di presa e le tubature relative della rete di distribuzione fino al contatore compreso, saranno eseguite dal Comune e rimarranno di proprietà Comunale.

L'importo di questa spesa è però a carico dell'utente e dovrà da questo essere anticipatamente versato presso la Tesoreria Comunale dopo l'accertamento del lavoro necessario, da effettuarsi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le opere potranno essere eseguite anche (su specifica autorizzazione comunale) dai richiedenti stessi, nel modo e con i materiali indicati dall'Amministrazione Comunale. Durante i lavori dovrà essere presente un incaricato comunale.

Per la concessione dovrà essere pagata una tassa di **40 Euro** in aggiunta alle spese di posa in opera.

All'atto della concessione, verrà richiesto un versamento anticipato a titolo di cauzione per il ripristino delle proprietà comunali (strada, etc.) di un minimo di **100 Euro** che potrà essere elevato anche fino a **500 Euro** in rapporto all'entità dell'intervento.



Comune di **LOSINE**
Provincia di **Brescia**

Art. 7

Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore.

Il tipo e il diametro dello stesso sarà fornito esclusivamente dall'Amministrazione Comunale.

Il contatore dovrà essere posizionato su proprietà privata, all'esterno da qualsiasi recinzione in modo che il personale addetto abbia libero accesso alle letture o ad eventuali controlli anche in mancanza dei proprietari.

Art. 8

Al contatore è apposto un sigillo di piombo e l'utente è responsabile della integrale conservazione di esso.

La rottura del sigillo o qualsiasi alterazione agli apparecchi di misura ed alle condutture, dà diritto all'Amministrazione di sospendere immediatamente l'acqua, salvo l'esercizio della azione civile e penale, qualora la rottura risultasse volontaria oltre al risarcimento delle spese di verbale e dei restauri occorsi.

In caso di rottura del sigillo (a causa di manutenzioni autorizzate) dovrà essere richiesta immediatamente al personale addetto il nuovo riposizionamento dello stesso;

Art. 9

L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture o malfunzionamenti a causa del gelo, etc, di quella parte di tubazione che è nella sua proprietà e del contatore stesso, nonché sulla proprietà comunale nel caso il guasto si verifichi per incuria dell'utente.

Art. 10

Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente.

Il Comune si riserva perciò il diritto di verificare in ogni momento, lo stato delle condutture e di prescrivere le eventuali opere di riparazione.

Art. 11

Nel caso in cui una rottura privata o l'incuria procuri danni a proprietà comunali o di terzi, oppure crea pregiudizio alla circolazione stradale o alla stabilità di muri, strade etc. l'utente sarà tenuto ad intervenire immediatamente, in caso contrario l'Amministrazione provvederà d'ufficio addebitando le spese e i danni.



Comune di **LOSINE**
Provincia di **Brescia**

CAPO IV

CONCESSIONI SPECIALI (utilizzo a scopo agricolo)

Art. 12

La concessione annua per acquedotto ad uso non domestico, comporta una tassa annuale di **50 Euro** in aggiunta alla spesa derivante dal consumo d'acqua medesimo.

Art. 13

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di sospendere l'erogazione dell'acqua in casi di eccezionali avverse condizioni atmosferiche, quali lunghi periodi di siccità, alluvioni, etc., in modo da poter sempre garantire l'acqua per l'utilizzo domestico / potabile.

Art. 14

Durante la stagione invernale a partire dal 31 ottobre fino al 28 febbraio, gli utenti sono tassativamente tenuti **allo svuotamento dei propri impianti** ed alla chiusura dei contatori, onde evitare rotture a causa del gelo.

Il mancato rispetto del presente articolo comporta una sanzione amministrativa di **250 Euro**.

CAPO V

LETTURA CONTATORI

Art. 15

Le letture dei contatori saranno effettuate annualmente dal personale incaricato.

L'Amministrazione Comunale ha però diritto di far visionare sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi momento.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche o le relative letture, dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua e la constatazione del rifiuto verrà verbalizzata dagli appositi incaricati.

Art. 16

L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore. Tale verifica avverrà dopo versamento anticipato di una somma corrispondente alle spese di verifica, somma che verrà restituita se il reclamo risulta fondato. Sarà ammessa una tolleranza del 5 % sulle indicazioni del contatore.

Art. 17

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento in base alla media dei due anni precedenti.



Comune di **LOSINE**
Provincia di **Brescia**

CAPO VI

PAGAMENTI

Art. 18

Presso il Comune sarà tenuto un registro nel quale saranno indicati i consumi annui di ogni utente relativi agli ultimi tre anni.

Art. 19

Il pagamento della bolletta dovrà essere effettuato entro un mese dall'avvio del ruolo, oppure entro la data indicata sul ruolo stesso.

Art. 20

Trascorsi i termini di cui sopra, gli utenti morosi saranno tenuti a pagare oltre alle somme dovute, anche una sanzione corrispondente al 10 % dell'importo indicato.

Art. 21

Trascorsi ancora 15 giorni, l'Amministrazione avrà il diritto di far sospendere l'erogazione dell'acqua all'utente moroso, fermo restando l'obbligo al pagamento di quanto dovuto.

CAPO VII

INDENNIZZI

Art. 22

L'abbonato non potrà pretendere indennizzi di sorta per l'interruzione del servizio d'acqua derivante da cause di forza maggiore.

Egli è tenuto però a dare immediatamente avviso delle interruzioni che si verificassero alle sue utenze affinché si possa porvi subito rimedio.



Comune di **LOSINE**
Provincia di **Brescia**

CAPO VIII

DIVIETI , RESPONSABILITA' , CONTRAVVENZIONI

Art. 23

E' rigorosamente vietato ad ogni estraneo di accedere alle vasche di manovra delle pompe.

Chiunque manomette gli idranti, le saracinesche, le fontane o qualsiasi parte dell'impianto compresi i chiusini di ghisa, o ne fa utilizzo senza aver ottenuto l'autorizzazione, sarà punito con multa variabile da **50 Euro** a **500 Euro**, oltre alla rifusione delle spese di riparazione,

Della contravvenzione commessa da minorenni, rispondono i rispettivi genitori.

Art. 24

E' proibito agli utenti di lasciare innestare alla propria tubazione prese o diramazioni a favore di terzi.

Qualora gli incaricati del Comune riscontrino irregolarità o inadempienze sugli allacciamenti o sulle tubazioni private, l'utente avvisato dovrà provvedere immediatamente ad eliminarle.

Art. 25

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si provvederà a norma del codice penale, saranno soggette a sanzione amministrativa da **50 Euro** a **500 Euro** le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento.

Le contravvenzioni a carico dei privati saranno constatate e verbalizzate dagli incaricati del Comune, ed il verbale avrà corso come ogni altra contravvenzione di polizia urbana.

CAPO IX

TARIFFE

Art. 26

Le tariffe sono deliberate dal Consiglio Comunale nelle forme di legge.



Comune di **LOSINE**
Provincia di **Brescia**

CAPO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, I.V.A., etc. relativi ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 28

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le seguenti norme, sempre che non siano in contrasto con le leggi ed i regolamenti generali dello Stato. Tali modifiche debitamente approvate dalle competenti Autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

Art. 29

Le disposizioni del presente regolamento, formano parte integrante del contratto di concessione.